



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 06 Agosto 2013

In seduta odierna, alle ore 09:40, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	A
5)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
6)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
7)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
8)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	A

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 111490/2013 DELIBERAZIONE N. 321

COMUNE DI CESENATICO. VARIANTE AL PRG DENOMINATA "VARIANTE GENERALE AL PRG 98, AI SENSI DELL'EX ART. 15 L.R. 47/78 E S.M.I. - ADOZIONE", ADOTTATA CON DEL. C.C. N. 106 DEL 21.12.2012 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.. DECISIONE IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cesenatico, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 21.12.2012, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., avente titolo "*Variante generale al PRG 98, ai sensi dell'ex art. 15 L.R. 47/78 e s.m.i. - Adozione*", pervenuta a questa Amministrazione provinciale in data 23.01.2013 (assunta agli atti con prot. prov.le n. 8382 del 24.01.2013 - fascicolo 2013/07.04.01/5), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., concernente le osservazioni urbanistiche;
- art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i., in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);

Premesso che questa Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 105772/293 del 16.07.2013, si è

già espressa sull'oggetto ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., formulando osservazioni per gli aspetti urbanistici, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. esprimendo il parere relativamente alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Richiamato che nella suddetta deliberazione è stato deciso di rimandare a successivo e separato atto l'espressione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la perentorietà dei termini di cui all'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. di formulazione delle osservazioni da parte della Giunta provinciale non consentiva di completare tale atto anche con l'espressione provinciale sulla procedura di valutazione ambientale negli stessi termini di scadenza, data l'esigenza di assicurare tempi congrui per la fase consultiva, come richiesta al comma 4 del medesimo art. 12;

Evidenziato, in relazione agli adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che:

- la Variante in oggetto è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 4/2008. A tal fine, la Provincia è l'autorità competente ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. 9/2008;
- fra gli elaborati della Variante posti in adozione, non figurava tuttavia il Rapporto preliminare, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 12 del summenzionato decreto;
- con nota registrata al prot. prov.le n. 33964/2013 questa Provincia ha pertanto richiesto all'Amministrazione comunale di integrare la documentazione in tal senso, proponendo altresì di individuare, quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai fini della procedura di valutazione ambientale, l'Azienda USL di Cesena ed ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- con lettera pervenuta in data 15.04.2013 ed assunta al prot. prov.le n. 70821 del 18.04.2013 il Comune ha trasmesso il Rapporto preliminare, concordando sull'individuazione dei soggetti

- competenti in materia ambientale e provvedendo ad inviare loro copia degli elaborati necessari per la predisposizione del parere;
- in data 17.05.2013 è pervenuta comunicazione di ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (prot. prov.le n. 81240/2013) recante anche il parere ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., espresso congiuntamente all'Azienda USL di Cesena, con il quale si propone l'esclusione della Variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. 13-18;
 - sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del suddetto decreto, in data 09.07.2013 è stata inoltrata all'Amministrazione comunale comunicazione recante le valutazioni effettuate sui contenuti del Rapporto preliminare e sull'esito della verifica di assoggettabilità a VAS da proporre alla Giunta provinciale (registrata al prot. prov.le n. 104314);
 - il Comune, con nota trasmessa in data 12.07.2013 ed assunta al prot. prov.le n. 105758 in medesima data, ha comunicato l'impossibilità di procedere in tempi celeri agli adempimenti di cui al richiamato comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - stante la perentorietà dei termini di cui all'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 di formulazione delle osservazioni da parte della Giunta provinciale, non è quindi risultato possibile includere nella precedente deliberazione n. 105772/293 del 16.07.2013 anche l'espressione sulla verifica di assoggettabilità a VAS, intendendo per quest'ultima assicurare tempi adeguati per la fase consultiva;
 - in tale sede, si è pertanto ritenuto opportuno rimandare a successivo e separato atto (il presente) la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., attendendo, per quanto possibile, le eventuali considerazioni del Comune in merito. In tal senso, si precisa che in data 30.07.2013 è stato inviato specifico sollecito all'Amministrazione comunale (prot. prov.le n. 110439);
 - in data 01.08.2013 il Comune ha fatto pervenire propria nota (assunta al prot. prov.le n. 111459 del 02.08.2013) con la quale prende atto e concorda che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sulle matrici ambientali, precisando altresì quanto segue:
 - “C1) Gli interventi PCC/1, PCC/2, PCC/4 e PCC/5 sono interventi che ricadono in aree già inserite in un contesto ambientale antropizzato e già ampiamente congestionato. Richiederanno comunque, in fase di progettazione, un'attenta analisi, verifica e rispondenza agli obiettivi di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle norme del PTCP, come peraltro già attuato in analoga circostanza.*
 - C2) Sicuramente, come per altro sempre attuato in casi analoghi, prima della realizzazione saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, delle norme del PTCP.*
 - C3) Si concorda, in sede di rilascio del titolo abilitativo, la verifica al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 28, commi 6 e 7, delle Norme del PTCP, nonché il conseguente inserimento di misure di tutela.*
 - C4) L'area è a margine del contesto urbano, “Campi gioco” ad una distanza di rilievo dalle residenze. Si ritiene di sottoporre l'attività, di modesto impatto ambientale, piccola officina auto, in fase di progettazione preliminare ad analisi sul clima acustico ed ad eventuali atti di mitigazione”;*

Tenuto conto che il Comune di Cesenatico è dotato di:

- **Piano Regolatore Generale** approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

- 50948/705 del 19.12.2000, cui sono conseguite numerose varianti parziali;
- **Piano Strutturale Comunale (PSC)** approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 70346/146 del 19.07.2010 in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli elementi descrittivi della Variante riepilogati nell'atto di Giunta provinciale n. 105772/293 del 16.07.2013;

Esaminato il contenuto del Rapporto preliminare redatto a corredo della Variante urbanistica ai sensi del già citato art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (trasmissione con nota prot. prov.le n. 70821 del 18.04.2013) e l'ulteriore integrazione/precisazione successivamente inoltrata a questa Amministrazione provinciale (nota prot. prov.le n. 89988 del 07.06.2013);

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 350 del 17.03.2003 e sua Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione n. 1877 del 19.12.2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006 e sua Variante integrativa approvata con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 84071/175 del 24.09.2007;
- Variante al PIAE adottata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 111736/256 del 17.12.2012;
- Variante al PTCP in recepimento dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottata

dal Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000, con deliberazione n. 105921 del 29.11.2012;

DECISIONE IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

Richiamate le considerazioni espresse nella bozza preliminare inviata al Comune in data 09.07.2013, preso altresì atto delle valutazioni formulate in merito dall'Amministrazione comunale (come riportate al punto precedente), che non apportano tuttavia nuovi elementi conoscitivi/valutativi tali da superare le criticità evidenziate, **si ritiene di dover assumere, in relazione al procedimento di valutazione ambientale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la seguente decisione:**

Il Rapporto preliminare contiene una valutazione della compatibilità degli interventi proposti rispetto agli strumenti della pianificazione sovraordinata (PSRI, PTCP) e comunale (PRG, Piano di Classificazione Acustica), ad esito della quale non viene messa in luce alcuna particolare incongruenza.

Si puntualizza tuttavia che taluni interventi oggetto di Variante non risultano essere pienamente coerenti con le disposizioni suddette, sia per quanto riguarda l'aspetto di compatibilità urbanistica (di cui alle osservazioni formulate al **paragrafo A** della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 105772/293 del 16.07.2013 ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.), sia per quanto concerne, più propriamente, la valutazione della complessiva sostenibilità ambientale delle trasformazioni proposte, come indicato ai punti successivi:

I) Gli interventi PCC/1, PCC/2, PCC/4 e PCC/5 sono ricompresi entro il sistema costiero, per il quale è norma generale l'art. 12 del PTCP; più nello specifico, gli interventi 1, 4 e 5 sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 16 ("Colonie marine"), mentre l'intervento 2 a quelle dell'art. 14 ("Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica").

Stante il carico urbanistico apportato dalle suddette previsioni, e la portata delle "eccezioni" per esse specificatamente definite nelle schede allegate agli accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000, si rileva che la realizzazione delle dotazioni pubbliche conseguenti a tali interventi, ancorché (in parte) monetizzate e quindi realizzate "indirettamente", debba concorrere a garantire un più equilibrato assetto dell'insediamento costiero, tenuto altresì conto che dal punto di vista della qualità insediativa e, più in generale, della sostenibilità ambientale e territoriale, l'articolato sistema delle tutele paesistiche definisce in particolare i seguenti obiettivi:

- l'accesso alla fascia balneare deve favorire il collegamento visuale tra l'entroterra ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione degli spazi vegetati per le attività del tempo libero, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi;
- nelle operazioni di riordino insediativo deve essere favorito il mantenimento dei varchi a mare e dove possibile il loro ampliamento;
- deve altresì essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera, favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standards per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani.

Si ritiene quindi che la progettazione degli interventi e la realizzazione delle conseguenti

dotazioni territoriali, comprendenti anche le quote di standard urbanistico, debba concorrere al perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del sistema costiero così come indicato negli artt. 12, 14 e 16 delle Norme del PTCP, tenuto altresì conto delle osservazioni già espresse con atto di Giunta provinciale n. 105772/293 del 16.07.2013.

II) La proposta PCC/3 investe un'area tutelata ai sensi dell'art. 21A delle Norme del PTCP, inerente "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico". Nello specifico si tratta di "Aree di concentrazione di materiali archeologici di segnalazione di rinvenimenti" (b2), per le quali sono da applicarsi le disposizioni di cui al comma 5, inerenti l'assoggettamento a controllo archeologico preventivo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura.

Fatte salve le ulteriori valutazioni in merito all'intervento PCC/3, l'Amministrazione comunale dovrà verificare se, nella suddetta fattispecie di intervento, ricorre la necessità di applicare le disposizioni di cui all'art. 21A, comma 5, delle Norme del PTCP.

III) La proposta PCC/6 è assoggettata alle tutele di cui all'art. 28 delle norme del PTCP, in quanto "Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche" (Zona B), per la quale sono da applicarsi le prescrizioni di cui al comma 6 e le direttive di cui al comma 7.

L'Amministrazione comunale dovrà verificare, in sede di rilascio del titolo abilitativo, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 28, commi 6 e 7, delle Norme del PTC, nonché il conseguente inserimento di misure di tutela.

IV) Nel Rapporto preliminare si specifica che la Variante in oggetto contribuisce anche all'aggiornamento del Piano di classificazione acustica del Comune di Cesenatico per quanto riguarda la sola previsione PCC/3, che passa dall'attuale classe III alla classe V di progetto.

Vista la conformazione urbanistica delle aree limitrofe all'area di intervento PCC/3, sia attuate che di previsione, aventi carattere prevalentemente - se non esclusivamente - residenziale, si ritiene tale proposta incongrua sotto il profilo ambientale, con particolare riferimento al clima acustico.

Tutto ciò premesso, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, richiamate altresì le valutazioni di coerenza al sistema della pianificazione sovraordinata contenute nelle osservazioni urbanistiche già formulate ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., che costituiscono anche una prima indicazione in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi proposti (cfr. Allegati I e II al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), si ritiene di poter escludere la Variante in oggetto dall'ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni riportate ai paragrafi precedenti ai punti I, II, III e IV;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a render pubblico l'esito della presente verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visti i pareri espressi, dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di escludere dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la Variante al vigente PRG del Comune di Cesenatico, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 21.12.2012, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., avente titolo "*Variante generale al PRG 98, ai sensi dell'ex art. 15 L.R. 47/78 e s.m.i. - Adozione*" (pervenuta a questa Amministrazione provinciale in data 23.01.2013 ed assunta agli atti con prot. prov.le n. 8382 del 24.01.2013), alle condizioni riportate nella soprastante parte narrativa ai punti I, II, III, IV.
2. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, **dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile**, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione della Variante di competenza del Comune di Cesenatico.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 111490 del 01-08-13)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li,

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 6/8/13

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

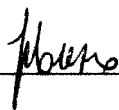
☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 7 AGO. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



